

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 26/18/2012

FATTO

La società Italian Leather srl, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, sig. Pa. Ca., a mezzo dei propri difensori, ricorre contro l'Avviso di Accertamento n. R1S033401044 emesso dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 4, notificato il 09 dicembre 2009, con il quale la predetta Agenzia ha accertato, per l'anno 2004, una maggiore Ires ed una maggiore Irap, oltre sanzioni ed interessi. Ricorre altresì contro la relativa cartella esattoriale. I ricorsi sono stati riuniti.

Contestualmente l'Agenzia delle Entrate ha notificato l'atto di contestazione n. R1SC03400462, con il quale ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50.000,00, pari al 10% dei componenti negativi di cui all'art. 110, comma 11, del DPR 917/86 non indicati in dichiarazione. La società ricorrente ha dato atto, in sede di ricorso, di avere definito l'atto di contestazione mediante versamento dell'importo di euro 12.500,00

L'avviso di accertamento e l'atto di contestazione traggono origine dalla mancata separata indicazione in dichiarazione delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti in paesi a fiscalità privilegiata, ex art. 110, comma 10, del TUIR, ascrivibile ad una omissione della contribuente conseguente, a suo dire, al comportamento negligente del proprio consulente fiscale, il quale, pur essendo a conoscenza del fatto che la gran parte degli acquisti proveniva da fornitori situati ad Hong Kong, non avrebbe informato la contribuente di tale obbligo.

La società ricorrente ha dato inoltre atto, in sede di ricorso, di avere presentato istanza di accertamento con adesione, istanza integrata successivamente con due memorie corredate da copiosa documentazione atta a dimostrare che le operazioni contestate, effettivamente portate a termine, avrebbero consentito alla ricorrente di conseguire un rilevante risparmio in termini di prezzo di acquisto notevolmente inferiore rispetto a quello che avrebbe potuto negoziare rivolgendosi ad operatori comunitari. Detta istanza non è stata accolta.

Si costituisce l'Agenzia delle Entrate, in data 23 giugno 2010, contestando gli assunti avversari, chiedendo la conferma del proprio operato. Parte ricorrente ha depositato memoria di replica con la quale ha cercato di definire, alla luce di quanto ha sostenuto l'Ufficio, i termini della difesa. Alla udienza del 28 novembre 2011, dopo la discussione, la causa veniva trattenuta a sentenza per la decisione.

La Commissione, letti gli atti di causa ed i documenti acquisiti, sentite le parti così decide.

La Legge Finanziaria 2207, ha riformato l'art. 110, comma 11 del TUIR, sopprimendo la previsione in base alla quale la deduzione dei costi in oggetto era comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontare dedotti.

Per effetto di tale modifica normativa, l'esposizione in dichiarazione dei costi da paesi rientranti nella black list mantiene natura obbligatoria ma cessa di costituire una condizione imprescindibile per la deducibilità dei costi medesimi, come invece disponeva la previgente versione del citato art. 110, comma 11, TUIR. La modifica ha effetto retroattivo per espressa disposizione legislativa, a condizione che la parte fornisca la prova che tutte le operazioni hanno avuto concreta esecuzione, che rispondono ad un effettivo interesse economico, che sono poste in essere con imprese che svolgono prevalentemente una attività commerciale effettiva. Tale prova è stata fornita con la documentazione in atti.

La mancata evidenziazione dei costi in dichiarazione non è di ostacolo alla loro deduzione e la sanzione applicabile viene ridotta al 10% degli importi dedotti e non esposti separatamente in dichiarazione. La contribuente ha provveduto con il pagamento della sanzione ridotta di euro 12.500,00, circostanza questa non contestata dall'Ufficio.

Per quanto riguarda l'eccezione proposta dall'Ufficio circa i costi non documentati per euro 20.399,88, la Commissione rileva che la contribuente ha fornito, in sede di giudizio, idonea prova documentale (fatture, bolle doganali, ricevute di pagamento) atta a giustificare dette operazioni.

La contribuente ha anche documentato, con una analitica e dettagliata comparazione di prezzi e di costi, la convenienza economica ad approvvigionarsi sui mercati asiatici, ai fini della deducibilità dei costi da fornitori situati nei paesi black list, per euro 727.173,93. La comparazione di prezzo è stata operata considerando i dazi doganali, i costi di trasporto ed altri oneri accessori ed è risultato che acquistare dal mercato di Hong Kong è certamente più conveniente che acquistare dal mercato comunitario.

Quanto eccepito dall'Ufficio anche in ordine ai requisiti per dimostrare la convenienza di mercato, appare priva di ogni logica di fatto, ritenendo la Commissione sufficienti le prove addotte dalla contribuente.

La Commissione ritiene, pertanto, di accogliere i ricorsi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 5.000,00, oltre oneri accessori.